**

**D.L. 19 giugno 2015, n. 78**

**Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali.**

(GU n. 140 del 19 giugno 2015 – S.O. n. 32/L,

testo coordinato con la L. 6 agosto 2015, n. 125,

in GU n. 188 del 14 agosto 2015 – S.O. n. 49)

-----------------------------------------------------------------------

(ESTRATTO)

In vigore dal: 15/08/2015

**Art. 7**

*Ulteriori disposizioni concernenti gli Enti locali*

... [omissis]

4. All'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,

dopo la parola «TARI» sono aggiunte le parole «e della TARES».

... [omissis]

9. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il

comma 654 è aggiunto il seguente:

 «654-bis. Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli

eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con

riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata

ambientale, nonchè al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

(TARES).».

... [omissis]

9-ter. Allo scopo di favorire la corretta gestione dei Centri di

raccolta comunale per il conferimento dei rifiuti presso gli impianti

di destino, nonchè per l'idonea classificazione dei rifiuti, nelle

more dell'adozione, da parte della Commissione europea, di specifici

criteri per l'attribuzione ai rifiuti della caratteristica di

pericolo HP 14 «ecotossico», tale caratteristica viene attribuita

secondo le modalità dell'Accordo europeo relativo al trasporto

internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) per la classe 9

- M6 e M7.

**Art. 11**

*Misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei*

 *processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal*

 *sisma del 6 aprile 2009 nonchè norme in materia di rifiuti e di*

 *emissioni industriali*

... [omissis]

16-bis. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le

seguenti modificazioni:

 a) alla lettera f), dopo le parole: «produce rifiuti» sono inserite

le seguenti: «e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile

detta produzione»;

 b) alla lettera o), dopo la parola: «deposito» sono inserite le

seguenti: «preliminare alla raccolta»;

 c) alla lettera bb), alinea, la parola: «effettuato» è sostituita

dalle seguenti: «e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del

trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati»

e dopo le parole: «sono prodotti» sono inserite le seguenti: «, da

intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha

determinato la produzione dei rifiuti.».

 16-ter. All'articolo 29 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.

46, il comma 3 è sostituito dal seguente:

 «3. L'autorità competente conclude i procedimenti avviati in esito

alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015. In ogni caso,

nelle more della conclusione dei procedimenti, le installazioni

possono continuare l'esercizio in base alle autorizzazioni

previgenti, se del caso opportunamente aggiornate a cura delle

autorità che le hanno rilasciate, a condizione di dare piena

attuazione, secondo le tempistiche prospettate nelle istanze di cui

al comma 2, agli adeguamenti proposti nelle predette istanze, in

quanto necessari a garantire la conformità dell'esercizio

dell'installazione con il titolo III-bis della parte seconda del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive

modificazioni».

**NOTA**: l’art. 1, comma 3, L. 6 agosto 2015, n. 125 dispone che “*Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92, sono abrogati. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 92 del 2015*”.